



N. registrazione/dossier: UFT / BAV-411.32-00185/00002/00012/00001  
Berna, 5 settembre 2019

	Visto	Data
	B	09.09.19
Giovagnoni		Brignoni
Rathey		avv. Bianchi
Mercolli		Bernasconi
Grassi		Bianchi
Tonelli		Bommarito X
Canevascini		Bajic
Serafino		Pozzi
Trasmesso		
Oss./Inc.		

## Decisione di riparto dei costi ex art. 32d cpv.4 LPAmb

Procedura secondo gli articoli 32c e segg. LPAmb

Domanda di decisione di riparto dei costi del Cantone Ticino  
del 10 luglio 2019

concernente

**Progetto FFS SA – 3° Binario e fermata Indipendenza**

**Risanamento del sito inquinato n. B.1195 (catasto federale UFT) /  
n. 102a254 (catasto cantonale) – Sito “ex Caviezel”**

Cantone Ticino

Comune di Bellinzona

Ufficio federale dei trasporti UFT  
Indirizzo postale: CH-3003 Berna  
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen  
Claudio Rutz  
Tel. +41 58 462 78 43, fax +41 58 462 55 95  
Claudio.Rutz@bav.admin.ch  
www.bav.admin.ch



## I. L'Ufficio federale dei trasporti constata e considera

1. Con domanda del 4 marzo 2019 le Ferrovie Federali Svizzere SA (FFS) hanno inoltrato all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) una domanda di approvazione dei piani per il progetto "Terzo binario e fermata Indipendenza".

Il progetto è stato pubblicato sul foglio ufficiale del 21 maggio 2019 e depositato pubblicamente tra il 22 maggio e il 20 giugno 2019.

2. Il progetto prevede, tra le altre cose, la nuova fermata Indipendenza ubicata tra il km 151.600 e il km 151.860. Tale fermata si situa parzialmente sul sito inquinato n. B1195 (catasto federale) / n. 102a254 (catasto cantonale), denominato exCaviezél.
3. Al momento dell'inoltro della procedura di approvazione dei piani per il progetto FFS "Terzo binario e fermata Indipendenza", le FFS avevano già avviato una procedura per il risanamento del sito presso il Cantone.

Le FFS hanno già elaborato una serie di varianti di risanamento, le quali sono state discusse con il Cantone e l'UFAM. Tale procedimento ha portato alla scelta della variante più adatta che è attualmente in discussione tra FFS e Cantone.

4. Con scritto del 18 ottobre 2018, il Cantone Ticino ha chiesto all'UFT una presa di posizione in merito all'autorità esecutiva per l'applicazione dell'OSiti<sup>1</sup> nonché ai costi scoperti di risanamento secondo l'art. 32d cpv. 4 LPAmb.

Dallo scritto sopracitato è scaturito uno scambio di corrispondenza tra UFT, Cantone, FFS e Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e hanno avuto luogo anche alcune riunioni di chiarimento tra le parti che hanno infine portato alla proposta dell'UFT del 6 giugno 2019. In tale proposta l'UFT si è basato sulle norme applicabili in materia, sulla presa di posizione dell'UFAM del 16 gennaio 2019, sulla riunione con il medesimo tenutasi il 22 maggio 2019 nonché sul parere giuridico rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia in data 12 novembre 2014 relativo al caso "Area Multiservizi CCVP Giornico / Altlastenproblematik".

Nello scritto del 6 giugno 2019, l'UFT ha stabilito che:

- l'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente per l'approvazione del progetto di risanamento;
- l'autorità competente per il rilascio della decisione sulla ripartizione dei costi è l'autorità competente per la procedura di approvazione del progetto di risanamento, *in casu* l'UFT.

L'UFT ha inoltre definito un procedimento per l'approvazione del progetto di risanamento del sito inquinato conformemente a quanto previsto dalla legge e stabilito tra le parti. Tale procedimento prevede che, per la suddivisione dei costi del risanamento, il Cantone Ticino avrebbe formalmente richiesto all'UFT una decisione in merito e l'UFT l'avrebbe rilasciata sentiti le FFS e l'UFAM. Il Cantone avrebbe in seguito presentato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una domanda di indennità OTaRSi<sup>2</sup>.

5. Con domanda del 10 luglio 2019 il Cantone Ticino ha quindi chiesto formalmente all'UFT di elaborare una decisione di riparto dei costi di risanamento ai sensi dell'art. 32d cpv.4 LPAmb.

### 6. Competenza

Secondo il parere giuridico rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia in data 12 novembre 2014 relativo al caso "Area Multiservizi CCVP Giornico / Altlastenproblematik", applicato per analogia al presente caso, risulta come secondo l'art. 41 cpv. 2 LPAmb, l'esecuzione della legisla-

<sup>1</sup> Ordinanza sul risanamento die siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti), RS 814.680.

<sup>2</sup> Ordinanza sulla tassa per il risanamento die siti contaminati del 26 settembre 2008 (OTaRSi), RS 814.681.

zione sull'ambiente e pertanto anche quella relativa ai siti inquinati è di competenza dell'ufficio federale dei trasporti il quale, secondo l'art. 18 cpv. 2 Lferr, è l'autorità competente per l'approvazione del progetto del "Terzo binario e fermata indipendenza".

7. Cerchia dei perturbatori

I costi concernono il risanamento del sito inquinato n. B1195 (catasto federale) / n. 102a254 (catasto cantonale), denominato "exCaviezel". Lo stesso tocca i seguenti Mappali dell'RFD di Bellinzona:

- Mappali di FFS

- o Mappale n. 1315: ripiena del tracciato ferroviario;
- o Mappale n. 1316: area adibita a posteggio e muri di sostegno, edificio (35 m<sup>2</sup>), proprietario precedente Willy Caviezel;
- o Mappale n. 1320: posteggio, giardino, orto
- o Mappale n. 2673: edificio.

- Mappali di terzi:

- o Mappale n. 2925: edificio (abitazione e posteggi), proprietari Melania Laurenti (1/3), Giacomo Galli (1/3), Carmela Galli Molinari (1/3), usufrutto a favore di Franca Galli e Giuseppe Galli;
- o Mappale 2623: camminamento pubblico a lato della ripiena della ferrovia, condotte pubbliche, proprietario Comune di Bellinzona;
- o Mappale n. 1314: Via Cusa, proprietario Comune di Bellinzona;

Secondo quanto convenuto tra FFS e Cantone Ticino (SPAAS), i mappali 1314 e 2925 non saranno tuttavia interessati dal risanamento.

Su parte del sito contaminato sarà costruita una parte della futura fermata Piazza Indipendenza (nuovo binario 300, marciapiedi e rampa d'accesso).

8. Secondo l'art. 32d cpv. 1 LPAmb, chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati, ne assume le spese.

In virtù dell'art. 32d cpv. 2 LPAmb, se sono coinvolte più persone, queste si assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento (perturbatore per comportamento). Si tratta della persona fisica o morale che, attraverso propri atti o omissioni o quelli di terzi di cui è responsabile, causa direttamente un pericolo o un comportamento contrario alle disposizioni di polizia. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito (perturbatore per situazione) non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria (art. 32d cpv. 2 LPAmb).

Il perturbatore per situazione è quindi colui che ha il potere di disporre della cosa che ha causato la turbativa ambientale contraria all'ordine pubblico (proprietario, superficiario, locatario, ecc.) (DTF 118 Ib 407, consid. 4c; DTF 101 Ib 410 consid. 5a).

L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (art. 32d cpv. 3 LPAmb).

9. Nella fattispecie, sul sito inquinato n. B1195 / n. 102a254 è stato inquinato da solventi clorurati dalle attività dell'ex lavanderia chimica e tintoria Caviezel tramite solventi clorurati.

Il perturbatore per comportamento è pertanto da ritenersi il proprietario della suddetta lavanderia Willy Caviezel rispettivamente la relativa persona giuridica "Tintoria Caviezel SA".

Tuttavia tale società è stata radiata dal Registro di Commercio in data 30 agosto 1994 e non esiste più. Il titolare è ormai deceduto.

10. Le FFS hanno poi acquistato il Mappale n. 1316 RFD di Bellinzona dal precedente proprietario Willy Caviezel. Le FFS sono altresì proprietarie dei Mappali n. 1315, 1316, 1320 e 2673 RFD di Bellinzona, i quali sono parte del sito inquinato oggetto della presente decisione. Le FFS sono pertanto da considerare quali perturbatrici per situazione.

Ciò posto, occorre appurare se le stesse FFS possano essere liberate dalla loro responsabilità in applicazione dell'art. 32d cpv. 2 LPAmb. Secondo questo articolo, infatti, le spese di risanamento non possono essere addebitate al perturbatore per situazione se questi non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.

Nella fattispecie, le attività della "Tintoria Caviezel SA" proseguirono fino al 1988. Il sito fu iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati il 10 ottobre 1997. Secondo quanto dichiarato dalle FFS, quest'ultime hanno acquistato il Mappale, o parte di esso, nel 1991 e quindi prima che lo stesso venisse iscritto nel catasto dei siti inquinati.

Pertanto, l'UFT considera che le FFS non potessero essere a conoscenza, nemmeno applicando la diligenza necessaria, che il suolo fosse contaminato. Per questa ragione, ed in applicazione dell'art. 32d cpv. 2 LPAmb, le FFS non sono chiamate a rispondere direttamente dei costi di risanamento quali perturbatrici per situazione. Per il resto, si rimanda agli accordi intercorsi tra le parti relativi a procedura e suddivisione dei costi (vedi punto 11 "Grado di responsabilità").

11. Grado di responsabilità

Determinata la cerchia di perturbatori, l'autorità stabilisce anzitutto il grado di responsabilità di ciascun perturbatore. In seguito, essa esamina se la quota di partecipazione alle spese debba essere adattata sotto il profilo dell'equità applicando per analogia i principi sanciti dall'art. 51 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220). Terrà conto delle eventuali colpe facendo astrazione della capacità economica dei responsabili, ma esaminando comunque l'esigibilità (Zumutbarkeit) delle pretese fatte valere nei confronti di ogni perturbatore in applicazione del principio di proporzionalità (Tschannen, Kommentar, ad art. 32d LPAmb, n. 23 e 25; Beatrice Wagner Pfeifer, Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwachung von Altlasten in Zusammenhang mit Deponien, ZBI 105/2004, pag. 127 seg.; Isabelle Romy, Questions de droit matériel en relation avec la répartition des responsabilités selon l'art. 32d LPE, URP 2011, 615 seg.).

La giurisprudenza precisa che la parte di responsabilità del perturbatore per comportamento può variare tra 70% e 90%, mentre quella del perturbatore per situazione tra 10% e 30%. Per quel che concerne quest'ultimo, la giurisprudenza osserva che la sola qualità di proprietario al momento della decisione non permette ancora l'attribuzione di una tale percentuale, ma si giustifica, in presenza di altre circostanze, per esempio se la persona in discussione era già responsabile del sito al momento dell'inquinamento e avrebbe potuto, in tale veste, impedirlo oppure se ha ottenuto un vantaggio economico o ne otterrà uno attraverso l'inquinamento o il suo risanamento (JdT 2014 I p. 376, consid. 5.1).

Secondo il parere giuridico rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia in data 12 novembre 2014 relativo al caso "Area Multiservizi CCVP Giornico / Altlastenproblematik", applicato per analogia al presente caso, risulta come secondo l'art. 41 cpv. 2 LPAmb, l'esecuzione della legisla-

zione sull'ambiente e pertanto anche quella relativa ai siti inquinati è di competenza dell'ufficio federale dei trasporti il quale, secondo l'art. 18 cpv. 2 Lferr, è l'autorità competente per l'approvazione del progetto del "Terzo binario e fermata indipendenza". Nell'ambito dell'applicazione della legislazione sull'ambiente rientra anche il compito per l'autorità di rilasciare la decisione sulla ripartizione delle spese di risanamento del sito inquinato. Infine, conformemente all'articolo 32d cpv. 3 LPAmb, l'ente pubblico competente del procedimento assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.

Nella fattispecie, con scritto 6 giugno 2019 l'UFT ha determinato la sua competenza per l'approvazione del progetto di risanamento ed il rilascio della decisione sulla ripartizione dei costi (vedi punto 4).

Nel medesimo scritto l'UFT ha altresì proposto che, in considerazione del fatto che il progetto delle FFS "Terzo binario e fermata Indipendenza" tocca circa la metà del sito inquinato, mentre il restante rientra in ogni caso nell'ambito di un sito iscritto nel catasto cantonale che il Cantone ha l'obbligo di risanare conformemente alla legislazione applicabile in materia (LPamb, OSiti), in applicazione dell'art. 32d cpv. 2 LPamb, i costi di risanamento vengano suddivisi tra Cantone e FFS in proporzione del 50:50.

Essendo tuttavia le FFS esonerate dal pagamento di tale quota parte (vedi punto 10) e sulla base del parere dell'UFG sopracitato (vedi punto II, pag. 2 e punto V, pag. 6, risposta a domanda 4), la confederazione, rispettivamente l'ufficio competente per la procedura di approvazione del progetto di risanamento (*in casu* l'UFT), assume la parte dei costi dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (art. 32d cpv. 3 LPamb) per la parte toccata dal progetto delle FFS "Terzo binario e fermata indipendenza (50% del sito).

Il Canton Ticino formalmente resta l'autorità competente per la metà del sito non toccata dal progetto delle FFS e dovrà assumersi la parte dei costi non coperti relativi a questo perimetro. Quanto definito nell'ambito dello scritto del 6 giugno 2019 è stato sottoposto preventivamente a Cantone e FFS per una presa di posizione in data in data 23 maggio 2019.

Il Cantone Ticino ha accettato la proposta in data 24 maggio 2019.

Le FFS hanno anche accettato la proposta in data 29 maggio 2019, chiedendo che i costi di risanamento anticipati da FFS di oltre 500'000 CHF per studi e analisi, finanziati dall'*Alllastenfonds SBB*, siano computati nel costo totale di risanamento in ragione di 350'000 CHF.

L'UFT accoglie la richiesta delle FFS. Ai costi totali di risanamento, dovranno quindi essere aggiunti 350'000 CHF ed il totale ripartito in ragione del 50:50 tra Cantone e Confederazione.

## 12. Modifica di progetto e richiesta per indennità OTaRSi

Nel procedimento proposto dall'UFT nel suo scritto del 6 giugno 2019 e accettato dalle parti, si prevede che le FFS dovranno presentare all'UFT una modifica di progetto nell'ambito della procedura ordinaria in corso per l'approvazione del progetto "Terzo Binario e Fermata Indipendenza", la quale sarà pubblicata per 30 giorni.

Nell'ambito di questa procedura il Cantone e l'UFAM esprimeranno il loro preavviso tecnico al progetto di risanamento.

Una volta cresciuta in giudicato l'approvazione della modifica di progetto relativa al risanamento del sito "ex Caviezel" il Cantone presenterà la domanda di assegnazione secondo

l'OTaRSi<sup>3</sup> all'UFAM completa della presente decisione e del preavviso tecnico sul progetto di risanamento espresso nella procedura di approvazione.

13. Esecuzione del risanamento

Le FFS sono competenti anche per l'esecuzione del risanamento. Il Cantone, su delega dell'UFT, fungerà da organo di controllo per gli aspetti ambientali.

14. Modalità di pagamento

*14.1 FFS*

Le FFS anticipano i costi di finanziamento per il risanamento del sito.

*14.2 UFT/Confederazione*

Il 50% spettante alla confederazione sarà incluso nei costi del progetto "Terzo binario e fermata Indipendenza".

*14.3 Cantone*

Il restante 50% sarà versato dal Cantone alle FFS dopo la crescita in giudicato della decisione dell'UFAM sulla domanda di assegnazione del sussidio federale e ottenuta l'autorizzazione alla spesa da parte del Gran Consiglio. Il versamento avverrà tramite acconti alle FFS sulla quota parte cantonale (50%), proporzionati all'avanzamento dei lavori. I dettagli sono da regolare direttamente tra le parti. In caso di litigio deciderà l'UFT.

*14.4 UFAM*

L'UFAM verserà l'indennità OTaRSi al Cantone una volta cresciuta in giudicato la sua decisione di assegnazione del sussidio federale e tramite acconti in funzione dell'avanzamento dei lavori oppure al termine dei medesimi. I dettagli sono da regolare direttamente tra le parti. In caso di litigio deciderà l'UFT.

Il versamento in favore delle FFS dovrà essere effettuato sulla base delle fatture che presenteranno le FFS al Cantone.

---

<sup>3</sup> Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) del 26 settembre 2008, RS 814.681.

## II. In base a quanto sopra esposto, l'Ufficio federale dei trasporti decide

### 1. Riparto delle spese di risanamento

- 1.1 Ai costi di risanamento vanno aggiunti CHF 350'000 a titolo di costi anticipati dalle FFS nel corso del periodo 2003-2017 per studi ed analisi. I costi di risanamento ammontano pertanto a 5'800'000 CHF + 350'000 per un totale di CHF 6'150'000 (IVA inclusa).
- 1.2 I costi totali per il risanamento del sito contaminato n. B.1195 (catasto federale UFT) / n. 102a254 (catasto cantonale) di complessivamente 6'150'00 CHF (IVA inclusa) saranno suddivisi tra Cantone e Confederazione (Ufficio federale dei trasporti) in proporzione 50:50. Eventuali maggiori costi, rispettivamente minor costi, saranno anch'essi addebitati, rispettivamente detratti, ai costi sostenuti dalle parti nella medesima proporzione 50:50.
- 1.3 I costi dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (costi non coperti) ammontanti a 6'150'000 CHF (IVA inclusa) saranno sostenuti per il 50% dall'UFT in qualità di autorità competente per il risanamento della parte del sito toccata dal progetto ferroviario e per il 50% dal Cantone quale autorità competente per il risanamento della parte non toccata dal progetto FFS.
- 1.4 Le FFS anticipano i costi di risanamento e sono inoltre competenti per l'esecuzione del risanamento.
- 1.5 I costi a carico della Confederazione (Ufficio federale dei trasporti) saranno addebitati ai costi di progetto del "*Terzo binario e Fermata Indipendenza*".
- 1.6 Il Cantone, su delega dell'UFT, fungerà da organo di controllo per gli aspetti ambientali. I termini della delega saranno stabiliti tramite specifica convenzione.
- 1.7 Dopo la crescita in giudicato della decisione dell'UFAM sulla domanda di assegnazione del sussidio federale e ottenuta l'autorizzazione alla spesa da parte del Gran Consiglio, il Cantone potrà procedere al pagamento di acconti alle FFS sulla quota parte cantonale (50%), proporzionati all'avanzamento dei lavori.

### 2. Emolumenti

I costi legati alla stesura della presente decisione saranno presi in considerazione nell'ambito della decisione principale per la modifica di progetto relativa al risanamento del sito contaminato n. B.1195 (catasto federale UFT) / n. 102a254 (catasto cantonale) che sarà rilasciata dall'UFT.

### 3. Notifica

La presente decisione viene notificata alle FFS, al Cantone Ticino e all'UFAM ne riceve copia per conoscenza.

### Indicazione dei rimedi giuridici

In base agli artt. 44 e segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso scritto presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro trenta giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. Un eventuale rappresentante deve legittimarsi con procura scritta. Ai sensi dell'art. 20 PA, il termine, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione; per quanto concerne la sospensione dei termini si rimanda all'art. 22a PA.

Ufficio federale dei trasporti  
Divisione Infrastruttura



Franziska Sarott, caposezione  
Sezione Autorizzazioni I



Christophe Beuret, caposezione  
Sezione Grandi Progetti

### Notifica raccomandata a:

- Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, Sezione della protezione dell'aria e del suolo, a.c.a. Sig. Giovanni Bernasconi, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- Ferrovie Federali Svizzere, Infrastruttura Progetti Nord-Sud, Asse Gottardo, a.c.a. Sig. Roberto Siccardi, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona
- Ufficio federale dell'ambiente, Divisione Suolo e Biotecnologia, Siti Contaminati, a.c.a. Sig. Reto Tietz, 3003 Berna

### Copia p. c. a (posta A):

- Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, Ufficio Domande di costruzione, a.c.a. Sig. Alex Bommarito, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- FFS SA, Infrastruktur – Umwelt, a.c.a. Sig. Matthias Damo, Hilfikerstrasse 3, 3065 Bern
- bw I / aa

### Interne a:

- wyc/gp, bec/gp